



TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Presidente,

all'esito dell'udienza in cui sono stati sentiti i coniugi [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] ed è stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo
osserva:

la complessa vicenda che ha riguardato la piccola [REDACTED] impone che la
stessa sia affidata, quanto meno in via provvisoria, ai Servizi Sociali
territorialmente competenti in relazione al collocamento della minore.

Sul punto questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni cui è giunto il Ctu
coadiuvato da uno psichiatra, le cui complessive valutazioni vanno fatte proprie
perché logiche, coerenti e supportate da adeguato approfondimento scientifico.

In particolare, a causa della forte opposizione posta in essere dalla madre
travolta nella sua "bolla psicotica" dal fantasma del padre abusante, [REDACTED]
non ha più potuto vedere liberamente ma neppure sentire telefonicamente il
padre da marzo 2017 e dopo la conclusione del procedimento penale con
archiviazione dalle accuse di violenza sessuale mosse allo [REDACTED], la
situazione è addirittura peggiorata e la bambina non ha più avuto accesso al
padre anche a seguito del definitivo trasferimento operato dalla convenuta in
Sicilia insieme alla figlia e alla di lei madre.

L'invito rivolto da questo Giudice alla [REDACTED] all'udienza del 25.10.2019, diretto
a favorire un contatto padre-figlia durante il ponte di Ogni Santi 2019, è stato



disatteso dalla medesima la quale ha addotto una "nuova" recente rivelazione che la bambina avrebbe fatto allo zio materno, sempre in relazione ai presunti abusi del 14.3.2017; parimenti durante il periodo natalizio la convenuta si è opposta a che il padre vedesse la figlia a Treviso, motivando tale diniego per assenza di volontà da parte di [REDACTED], circostanza smentita dalla Ctu ove interpellata la piccola, la stessa dichiarava che era stata la mamma a non volersi recare dal padre.

Da ultimo, la resistente si è opposta a che la figlia durante un incontro peritale, fosse accompagnata solamente dal padre, presso una vicina edicola per l'acquisto di alcune figurine.

Si aggiunga che dopo il deposito della perizia e nonostante i chiari ammoniti formulati dal Ctu, non si è minimamente attivata per organizzare o garantire una frequentazione padre-figlia, magari programmando alcune video chiamate tra [REDACTED] e il ricorrente, dimostrando il suo ormai radicato atteggiamento di completa chiusura e fonte, come diagnosticato in ambito peritale, di grave pregiudizio evolutivo per la minore con possibile sviluppo di Disturbo della personalità, dissociativo, dell'adattamento e di dipendenza da sostanze.

Pertanto, a fronte di ciò il collocamento prevalente di [REDACTED] presso la madre è subordinato al fatto che la medesima nel corrente mese di agosto porti la figlia a Treviso e permetta alla stessa di stare, da sola con il padre, senza l'intermediazione di terze persone e ciò per almeno sette giorni anche non consecutivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00, potendo trascorrere tutti e tre insieme alcune ore in occasione del pranzo o di altro evento ludico.

Qualora ciò abbia luogo, [REDACTED] verrà affidata ai Servizi sociali territorialmente competenti su [REDACTED], con collocazione prevalente presso la residenza



della madre, il padre potrà vedere e stare con la figlia durante l'estate (prossima) 2 mesi su 3, l'intero periodo delle festività pasquali e di Carnevale, una settimana durante il periodo natalizio, eventuali ponti e un week-end lungo ogni mese dal mercoledì dopo la scuola alla domenica sera, con spese di viaggio ripartite a metà.

In questo caso il padre concorrerà al mantenimento della minore mediante la corresponsione di un assegno mensile di €.300,00, con decorrenza da ottobre 2019, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla madre secondo le modalità già in atto, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.

Qualora nel mese di agosto la convenuta non adempia a quanto sopra indicato,

██████████ verrà affidata ai Servizi Sociali competenti su ██████████ e collocata prevalentemente presso il padre che conterà per l'accudimento della minore sulla propria rete familiare dotata di adeguate risorse, come accertato dalla Ctù.

Le modalità di frequentazione madre-figlia dovranno essere regolate dai Servizi affidatari.

Per quanto attiene alle modalità attuative di tali prescrizioni, attesa la delicatezza del caso, sarà la madre che si recherà in Treviso a consegnare la figlia al padre, ciò entro e non oltre il 10.9.2020.

In caso di inadempimento il padre potrà prelevare la figlia presso la residenza della madre o dove la medesima medio tempore si trovi, avvalendosi dell'ausilio dei Servizi Sociali competenti sul luogo di domicilio o residenza della convenuta i quali dovranno individuare una o più figure professionali che organizzeranno tale consegna, nel senso di rendere il passaggio della figlia dalla madre al



padre il meno drammatico possibile per la minore, ponendo in essere ogni accorgimento ritenuto idoneo.

La madre, dotata di indubbia capacità lavorativa e munita di occupazione lavorativa che potrà comunque reperire, corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento della figlia l'assegno mensile di €.300,00, con decorrenza dal momento in cui risiederà con il padre, da corrisondersi entro il gg.5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.

Per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, [REDACTED] viene condannata al pagamento, a favore di [REDACTED] della somma giornaliera di €.50,00 ex art.614 bis cpc., disposizione certamente applicabile anche nel caso di specie, mentre le ulteriori sanzioni ex art.709 ter cpc., così come richieste dal ricorrente, saranno valutate nel proseguo del giudizio.

Impregiudicata ogni decisione da parte del G.I. designando di eventuale trasmissione degli atti alla Procura competente per il promovimento dell'azione ex art.330 e ss cc.

I Servizi Sociali affidatari siano essi quelli competenti su [REDACTED] o viceversa su [REDACTED] ferma la responsabilità genitoriale allo stato di entrambe le parti, avranno la possibilità di assumere tutte le decisioni di ordinaria amministrazione che riguardano la minore, mentre quelle di straordinaria amministrazione, in tema di istruzione, educazione, salute e residenza, verranno assunte previo interpello di entrambi i genitori e in caso di contrasto i Servizi potranno adire il G.I. designando.

P.Q.M.



-considerato il preminente interesse della figlia [REDACTED] affida la medesima ai Servizi Sociali territorialmente competenti in relazione al collocamento della minore.

- il collocamento prevalente di [REDACTED] presso la madre è subordinato al fatto che la medesima nel corrente mese di agosto porti la figlia a Treviso e permetta alla stessa di stare, da sola con il padre, senza l'intermediazione di terze persone e ciò per almeno sette giorni anche non consecutivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00, potendo trascorrere tutti e tre insieme alcune ore in occasione del pranzo o di altro evento ludico.

-Qualora ciò abbia luogo, [REDACTED] verrà affidata ai Servizi sociali territorialmente competenti su [REDACTED], con collocazione prevalente presso la residenza della madre.

-Il padre potrà vedere e stare con la figlia durante l'estate (prossima) 2 mesi su 3, l'intero periodo delle festività pasquali e di Carnevale, una settimana durante il periodo natalizio, eventuali ponti e un week-end lungo ogni mese dal mercoledì dopo la scuola alla domenica sera.

-In questo caso il padre concorrerà al mantenimento della minore mediante la corresponsione di un assegno mensile di €300,00, con decorrenza da ottobre 2019, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla madre secondo le modalità già in atto, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.

-Qualora nel mese di agosto la convenuta non adempia a quanto sopra indicato, [REDACTED] verrà affidata ai Servizi Sociali competenti su [REDACTED] e collocata prevalentemente presso il padre che conterà per l'accudimento della minore sulla propria rete familiare.



-Le modalità di frequentazione madre-figlia dovranno essere regolate dai Servizi affidatari.

-Per quanto attiene alle modalità attuative di tali prescrizioni, sarà la madre che si recherà in Treviso a consegnare la figlia al padre, ciò entro e non oltre il 10.9.2020.

-In caso di inadempimento, il padre potrà prelevare la figlia presso la residenza della madre o dove la medesima medio tempore si trovi, avvalendosi dell'ausilio dei Servizi Sociali competenti sul luogo di domicilio o residenza della convenuta i quali dovranno individuare una o più figure professionali che organizzeranno tale consegna, nel senso di rendere il passaggio della figlia dalla madre al padre il meno drammatico possibile per la minore, ponendo in essere ogni accorgimento ritenuto idoneo.

- La madre corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, l'assegno mensile di €.300,00, con decorrenza dal momento in cui [REDACTED] risiederà con il padre, da corrispondersi entro il gg.5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.

-Per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, [REDACTED] viene condannata al pagamento, a favore di [REDACTED] della somma giornaliera di €.50,00 ex art.614 bis cpc.,

-Impregiudicata ogni decisione da parte del G.I. designando di eventuale trasmissione degli atti alla Procura competente per il promovimento dell'azione ex art.330 e ss cc.

-I Servizi Sociali affidatari siano essi quelli competenti su [REDACTED] o viceversa su [REDACTED] ferma la responsabilità genitoriale allo stato di entrambe le parti,



avranno la possibilità di assumere tutte le decisioni di ordinaria amministrazione che riguardano la minore, mentre quelle di straordinaria amministrazione, in tema di istruzione, educazione, salute e residenza, verranno assunte previo interpello di entrambi i genitori e in caso di contrasto i Servizi potranno adire il G.I. designando.

-I servizi affidatari relazioneranno al designando G.I. a cadenza trimestrale

-Fissa l'udienza del 17.12.2020 ore 9.30 davanti al giudice istruttore tabellarmente designato;

assegna il termine del 17.11.2020 al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa e termine alla convenuta fino a dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; avverte la convenuta che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art.167 e 38 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Si comunichi la presente ordinanza alle parti costituite e si trasmettano gli atti al P.M. nonché ai Servizi Sociali territorialmente competenti su [REDACTED]

[REDACTED] e su [REDACTED] con urgenza

Treviso 1.8.2020

il Presidente

dott.ssa Daniela Ronzani



